



Comune di Carbonia

**CAPITOLATO RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO TERZI E PRESTATORI DI  
LAVORO**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b>Contraente</b>	Comune di Carbonia: il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui.
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato anche i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex L. 184/1984 e L. 149/2001 e s. m. i.) nonché i membri delle famiglie affidatarie.
<b>Società</b>	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Scoperto</b>	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Franchigia</b>	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Si precisa che se l'ammontare del danno risarcibile a termini di polizza, detratta la franchigia, eccede il massimale/sottolimito assicurato, la Società sarà obbligata nel limite del massimale/sottolimito previsto.
<b>Appaltatore / Subappaltatore</b>	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente polizza si intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore: <ul style="list-style-type: none"><li>- il prestatore di un contratto d'opera come definito all'art. 2222 c.c.</li><li>- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.</li></ul>
<b>Committente</b>	il soggetto che affida a Terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
<b>Cose</b>	sia i beni materiali che gli animali.
<b>Danno corporale</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il

<b>Danni materiali</b>	danno morale. il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Prestatori di Lavoro</b>	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, incluse: (i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; (ii) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato; (iii) quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Retribuzioni</b>	Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dal Contraente e/o dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e/o dell'Assicurato) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dal Contraente e/o dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL).
<b>Broker</b>	Marsh S.p.A.: l'intermediario che ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Il Contraente/Assicurato è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente alla stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art. 2 – Durata della polizza**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2014 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2017, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

**Art. 3 – Pagamento del premio**

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.)

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 4 – Regolazione premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le **retribuzioni complessivamente erogate** – così come definite – nel periodo di riferimento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 5 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### **Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 7 – Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 8 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**Art. 9 – Estensione territoriale**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

**Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 13 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

**Art. 15 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

**Art. 16 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorchè non allegati.

**Art. 17 – Clausola Broker**

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. con sede in Roma – piazza Marconi, 25 - ed iscritta alla sezione B del RUI n° B000055861 della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 la quale è incaricata per il compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria dell'appalto nella misura del 3% (treper cento) sul premio imponibile.

**Art. 18 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

**Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge**

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;

- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tra le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE  
VERSO TERZI E DIPENDENTI****Art. 1 – Attività – Oggetto dell'assicurazione**

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro – salve le esclusioni espressamente menzionate – in relazione all'esercizio ed al funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e comunque di fatto svolte.

La conduzione delle attività stesse, le energie impiegate, l'impiego e/o l'esistenza di materie prime, di semilavorati, di infiammabili, di merci speciali, di esplosivi, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, compreso l'impiego e/o l'utilizzo di beni in genere contenenti parti radioattive. L'assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.

Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:

- qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
- qualsiasi attività "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

**Art. 2 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali deve rispondere, così come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d'uso;
- alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti;
- all'organizzazione di gite e di attività ricreative varie. Sono considerati terzi fra loro i soci anziani e gli ospiti non soci, limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi e gravissime, nello svolgimento delle attività ricreative previste;
- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività, e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione;

- all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell'attività.

**Art. 3 - Novero dei terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

**Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza per comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data del 31 marzo 2006, ma che si siano manifestate durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi ed alla HIV.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### Art. 5) – Massimali

##### SEZIONE R.C.T.

<b>MASSIMALE</b>	€ 5.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00	per danni a persone e
	€ 5.000.000,00	per danni a cose e/o animali

##### SEZIONE R.C.O./I.

<b>MASSIMALE</b>	€ 5.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 2.000.000,00	per dipendente infortunato

#### Art. 6 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Sindaco, del Segretario Comunale/Generale, dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei dirigenti e comunque degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i.

La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all'interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

#### Art. 7 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;

- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. A.29 delle Condizioni Aggiuntive;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l'uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;
- e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni ai fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasione di ricorrenze o festeggiamenti; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da municipalizzate e ASL;
- m) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
- n) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

### **A.1 MANIFESTAZIONI**

Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, fiere, mostre, gite, convegni, congressi, concorsi e simili eventi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell'interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto.

### **A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI**

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

### **A.3 MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI**

Proprietà e/o gestione di mense anche scolastiche, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

### **A.4 AMBITO LAVORI**

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro, salvo quanto previsto dalla clausola A.40. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.5 LAVORI DI SCAVO E REINTERRO**

Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori al committente, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza; la garanzia comprende i danni da improvviso cedimento del terreno, sempre che tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**A.6 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI**

Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.

**A.7 SQUADRE ANTINCENDIO**

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).

**A.8 MAGAZZINI, UFFICI, ECC.**

Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Assicurato, purché inerente all'attività descritta in polizza.

**A.9 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/ CONGRESSI/ CONCORSI**

Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all'aperto.

La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.

L'assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite.

Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**A.10 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)**

Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell'art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l'assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

**A.11 D. LGS. 494/96**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**A.12 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE**

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**A.13 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**A.14 COMMITTENZA AUTO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**A.15 PROPRIETA', USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L'assicurazione comprende inoltre:

- i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant'altro di inerente l'attività assicurata.

Si intendono equiparati ai fabbricati le tendostrutture e le strutture pressostatiche e simili.

**A.16 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**A.17 SPARGIMENTO DI ACQUA**

Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle

fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.18 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.**

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.19 APPALTO – SUBAPPALTO – ATI**

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per "differenza in condizioni" e/o per "differenza di limiti" rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa.

L'Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

#### **A.20 DANNI DA FURTO**

A parziale deroga dell'art. 7 lettera a) – "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.21 SMERCIO**

A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

#### **A.22 UTILIZZO PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA**

Premesso che la garanzia è estesa ai rischi derivanti da lavori di giardinaggio e/o potatura, è compreso il rischio conseguente all'utilizzo di prodotti per l'agricoltura (anticrittogamici e/o antiparassitari), chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione per i danni da inquinamento.

#### **A.23 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'**

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, sportive, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.24 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, di chi debba rispondere od altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato (compresi Enti, Istituti, Associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative, escluse le Municipalizzate) e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

#### **A.25 RIMOZIONE VEICOLI**

Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia di intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.26 R.C. DA INCENDIO**

L'Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.27 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO**

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

#### **A.28 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.29 INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

A parziale deroga dell'art. 7 lettera c) - "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.30 PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso terzi, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

### **A.31 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai "beni strumentali".

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.32 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.33 LAVORO SOMMINISTRATO**

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa "fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

### **A.34 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO**

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

### **A.35 PARCHEGGI – AUTORIMESSE**

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi, dipendenti, Amministratori, in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti, compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro e quelli parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture e le sedi amministrative del Contraente/Assicurato.

Sono esclusi i danni da furto e da mancato uso e i danni alle cose contenute nei veicoli.

**A.36 ULTERIORI PRECISAZIONI**

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

- dal servizio di Polizia municipale nonché dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
- dalla proprietà o uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e del servizio di accalappiacani;
- dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti, gallerie, viadotti e canali; Relativamente alla manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il Comune anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali;
- dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- dalla gestione di scuole, asili, tirocini formativi e corsi di istruzione professionale;
- dalla proprietà e gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (ad es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso, detti veicoli;
- dalla proprietà e/o uso di macchine PAB (Pagamento Automatico Bollette) o Bancomat ovunque esse siano installate;
- dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- da danni causati dal gruppo volontari di Protezione Civile dell'Assicurato, nell'esercizio delle proprie mansioni, sia nell'ambito di esercitazioni che nell'ambito di partecipazione alle opere di soccorso in occasione di catastrofi ecologiche e calamità naturali, sia in ambito locale, nazionale che internazionale;
- da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall'Assicurato o da terzi per conto di quest'ultimo;
- dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità di terzi, nonché dalla presenza di macchine, impianti, attrezzi o depositi di materiale in occasione di opere e lavori in luoghi aperti al pubblico;
- da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
- dalla proprietà e manutenzione della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture
- ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, titolo X e s.m.i.;
- da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;

- dall'attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all'attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- dall'attività di disinfezione e/o disinfestazione.

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
- consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

### **A.37 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

### **A.38 PRIVACY**

La garanzia è operante anche, in funzione delle previsioni del D. Lgs. 196/2003, per perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali, purché conseguenti a fatto involontario. Per questa garanzia, il massimale è sottolimitato ad € 100.000,00 per periodo assicurativo.

### **A.39 DIFETTO DI MANUTENZIONE**

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.40 DANNI CAGIONATI A COSE**

Fermo quanto disposto dalla clausola A.4, la garanzia copre i danni cagionati a cose sulle quali e/o nella quali si eseguono i lavori.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

**NORME CHE REGOLANO I SINISTRI****Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l'interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.

Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

**Art. 2 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I.**

Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

**Art. 3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e

Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

**Art. 4 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni, dalla scadenza dell'annualità assicurativa di riferimento, il dettaglio dei sinistri così suddivisi:

- n. del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno (RCT o RCO) e breve descrizione del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti o senza seguito, le motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società, inoltre, si impegna:

- a garantire un servizio di liquidazione delle prestazioni assicurate efficiente e tempestivo;
- a rendersi disponibile per concordare con il Contraente, per il tramite del Broker Marsh, procedure operative atte a garantire il puntuale rispetto degli impegni contrattuali a favore dei terzi, in orari coincidenti con l'apertura degli uffici del Contraente stesso.

**Art. 5– Franchigia**

L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di Euro 5.000,00 (cinquemila) ferme le eventuali franchigie/scoperti previsti dalle singole clausole.

**Art.6 – Gestione danni in franchigia**

A precisazione di quanto previsto dall'Art. 3, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie-scoperti a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza. Nessun sinistro potrà essere pagato dalla Società senza il preventivo benestare del Contraente e pertanto la Società si impegna a notificare anticipatamente al Contraente le pratiche di sinistro poste a liquidazione ed i relativi importi quantificati. Il suddetto benestare o l'eventuale diniego al pagamento dovranno essere inviati dal Contraente alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di notifica della pratica; in mancanza di riscontro da parte del Contraente entro detti 30 giorni il benestare al pagamento si intenderà dalla Società come rilasciato e pervenuto.

Alle scadenze semestrali del 30/06 e del 31/12, la Contraente sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso di scoperti e/o franchigie entro 45 giorni dalla data della richiesta della Società.

\* \* \*

**FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO**

Ferme le eccezioni di seguito indicate, per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa "frontale" di € 5.000,00.=

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 5.000.000,00.

<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO</b>	<b>FRANCHIGIE / SCOPERTI</b>
Malattie professionali	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Nessuno
Ambito lavori	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Organizzazione e partecipazione a convegni, ecc.	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
D. Lgs. 494/96	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Carico e scarico	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Veicoli di dipendenti e di terzi		€ 250,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Lavori edili - Committenza	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00
Condutture ed impianti sotterranei	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00
Danni da furto	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Interruzione di attività	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00
R.C. da incendio	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Danni da cedimento/franamento	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Cose consegnate e non	€ 5.000,00 per danneggiato ed € 80.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00

Cose in consegna/custodia	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Cose di proprietà di dipendenti/amministratori	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Difetto di Manutenzione	€ 600.000,00 per sinistro e per anno	€ 250 per sinistro
Spargimento acqua	€ 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 5.000,00 per sinistro
Lavori da scavo e reinterro	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.550,00 per sinistro
Danni cagionati a cose	€ 12.000,00 per sinistro con il massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo	Nessuna

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E OPERAI  
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

**SEZIONE RCT**

**MASSIMALE**

Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di  
Euro 5.000.000,00 per danni a persone  
Euro 5.000.000,00 per danni a cose

**SEZIONE RCO**

**MASSIMALE**

Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di  
Euro 2.000.000,00 per dipendente infortunato

**OFFERTA**

**PREVENTIVO RETRIBUZIONI ANNUE: € 5.200.000,00**

**TASSO ANNUO LORDO .....%° (promille)**

**PREMIO TOTALE ANNUO LORDO: €.....**

**(\_\_\_\_\_)**

**DELEGATARIA**

\_\_\_\_\_ .....%

**EVENTUALI COASSICURATORI:**

\_\_\_\_\_ .....%

\_\_\_\_\_ .....%

\_\_\_\_\_ .....%

\_\_\_\_\_ .....%

La/e Società

.....